



Prot.10015/p/cv

Roma, 05 gennaio 2021

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 757

Oggetto: aggiornamento FAQ (III) – Fondo Incentivo Occupazione (FIO)

Facendo seguito all'invio delle precedenti FAQ in materia di Fondo Incentivo Occupazione - FIO (cfr. Com. CNCE n. 746 e 750), si allegano ulteriori chiarimenti sul tema (III), alla luce dei recenti quesiti pervenuti dal territorio.

Nel rimanere a disposizione per i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti.

Il Vicepresidente
Antonio Di Franco

Il Presidente
Carlo Trestini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Di Franco'.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Trestini'.

FAQ_FIO III_Ulteriori chiarimenti

1) D. A quale data si deve fare riferimento al fine di verificare la capienza delle risorse a disposizione del Fondo Incentivo Occupazione (FIO) per l'erogazione dell'incentivo?

R. Il controllo delle risorse disponibili va effettuato subito dopo l'elaborazione della graduatoria, verificando la capienza del FIO all'ultimo giorno dell'ultimo mese del semestre da erogare (es. semestre ottobre/marzo - Graduatoria da elaborare entro aprile – Verifica disponibilità del Fondo l'ultimo giorno del mese di marzo).

2) D. L'impresa, successivamente alla comunicazione di avvenuta ammissione all'incentivo, può chiedere il trasferimento della somma incentivata presso altra Cassa dove risulta iscritta e operante, nel caso in cui non abbia più debiti da compensare con la Cassa Edile/Edilcassa competente all'erogazione?

R. Sì. A seguito della richiesta, effettuata per iscritto dall'impresa e previo controllo della insussistenza di debiti presso la Cassa competente all'erogazione, può essere prevista la compensazione presso altra Cassa, con conseguente passaggio delle relative somme dalla prima Cassa, nei seguenti casi:

- nel caso di cancellazione definitiva dall'anagrafe imprese della Cassa Edile/Edilcassa di competenza, la quale provvederà immediatamente al trasferimento delle somme presso la consorella in cui risulti attiva la posizione dell'impresa;
 - nel caso di comunicazione di sospensione dell'attività da parte dell'impresa. In tale caso il trasferimento della somma a titolo di incentivo, alla Cassa in cui risulta attiva l'impresa, avverrà dopo sei mesi di effettiva sospensione dell'attività dell'impresa nella Cassa di competenza.
-

3) D. Con riferimento alla previsione di cui all'art. 3, co. 7 dell'Accordo: "il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell'operaio assunto o di un altro operaio occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni, effettuato nei 6 mesi successivi...", i sei mesi successivi vengono calcolati dalla data di assunzione del lavoratore per cui l'impresa chiede l'incentivo o da quando è stato erogato il bonus?

R. I "successivi sei mesi" vengono calcolati a partire dalla data di assunzione del lavoratore.

4) D. Con riferimento alla previsione di cui all'art. 3, co. 7 dell'Accordo, la "medesima unità produttiva" è relativa al cantiere iniziale dove il lavoratore viene assunto oppure è riferita al cantiere dove il lavoratore si trova al momento del licenziamento?

R. Il riferimento è all'unità produttiva nella quale il lavoratore è stato assunto.

5) D. Come può la Cassa verificare l'esistenza di altre richieste di incentivo, presso altre Casse, ai fini del rispetto requisito del 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza [...], di cui all'art. 3, co. 8 dell'Accordo?

R. Il rispetto di tale requisito (e quindi l'esistenza di altre richieste di incentivo presso altre Casse), può essere verificato esclusivamente tramite l'autodichiarazione dell'impresa.

6) D. Quale è il regime fiscale dell'incentivo dei 600 Euro riconosciuto alle imprese?

R. L'incentivo di euro 600 nonché il relativo voucher assumono rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e pertanto dovranno essere assoggettati, al momento dell'erogazione, alla ritenuta d'acconto al 4% prevista dall'articolo 28 del Dpr n. 600/1973.
